

# Patente a punti con requisiti autocertificati

Antonella Iacopini

La legge di conversione del Dl 19/2024, approvata dalla Camera, riscrive le regole della patente a punti, in vigore dal 1° ottobre 2024, per chi opera nei cantieri edili temporanei o mobili.

Invariati il monte crediti iniziale di 30 e i 15 punti minimi necessari per poter operare, cambiano i casi di esclusione. Nessun obbligo per coloro che effettuano mere forniture, come possono essere le ditte che forniscono il materiale edile, e neppure per chi svolge prestazioni intellettuali, quali, ad esempio, architetti, ingegneri e geometri impegnati nel cantiere come progettisti, direttori dei lavori o coordinatori della sicurezza. Esonerate anche le imprese in possesso dell'attestazione Soa (rilasciata da appositi organismi, che dimostra i requisiti economico-organizzativi dell'impresa per concorre a gare d'appalto), purché, a differenza di quanto previsto dal decreto legge in vigore, in classifica pari o superiore alla terza (significa per valori superiori a 516mila euro) sulla base dell'articolo 100, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 36/2023).

Ulteriore ipotesi di esclusione si riferisce a imprese e lavoratori autonomi stabiliti all'estero. Chi proviene da uno Stato dell'Unione europea deve ottenere un documento equivalente dalla competente autorità del Paese d'origine. Per chi proviene da Stati extra Ue, il documento deve essere riconosciuto secondo la legge italiana.

Non cambia il rilascio della patente in formato digitale da parte dell'Ispettorato del lavoro, deputato anche alla eventuale decurtazione dei punti e alla sua sospensione. Viene però aggiunto un requisito per ottenere il documento. Non solo l'iscrizione alla Camera di commercio, l'adempimento degli obblighi formativi previsti per datore di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori dipendenti e autonomi, il possesso del documento unico di regolarità contributiva, del documento di valutazione dei rischi e del documento unico di regolarità fiscale; necessaria anche la designazione, quando ne ricorre l'obbligo, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Altra novità riguarda le modalità di attestazione del possesso dei requisiti, che può essere autocertificato. Qualora, in sede di controllo post rilascio, venga accertata la non veridicità, scatta la revoca, anche se la falsa dichiarazione riguarda uno solo dei requisiti richiesti dalla legge.

La norma rinvia a un futuro decreto del ministro del Lavoro che, sentito l'Ispettorato, individuerà le modalità di presentazione della domanda per la patente, i contenuti informativi della patente medesima, nonché i presupposti e il

procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione. A tal fine, l'Ispettorato dovrà avviare il monitoraggio e trasmettere al ministero i dati sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro il 30 settembre 2025.

Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso (articolo 10, comma 1, del Dlgs 124/2004), in fase di attivazione, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (articolo 8 del Dlgs 81/2008).

Infine, l'obbligo della patente potrà essere esteso ad altri settori individuati con decreto del ministro del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le considerazioni espone non impegnano l'amministrazione di appartenenza

IL MECCANISMO

## Decurtazione dei crediti graduata sulla gravità di incidenti e infortuni

Luigi Caiazza Roberto Caiazza Matteo Prioschi

La patente a punti è dotata inizialmente di 30 crediti e dà la possibilità ai soggetti interessati di poter operare nei cantieri temporanei

o mobili, come definiti dall'articolo 89 del decreto legislativo 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

Il punteggio viene decurtato a fronte di provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi a seguito di infortuni, malattie professionali, inadempimenti.

Il testo del decreto, modificato e approvato dalla Camera, a differenza di quello attualmente in vigore, introduce un

elenco dettagliato di 29 fattispecie che determinano una decurtazione e la relativa riduzione dei crediti.

Tra le ipotesi contemplate, l'infortunio mortale corrisponde a 20 crediti, la malattia professionale a dieci, l'infortunio

con inabilità assoluta permanente a 15

(otto se parziale, nque se temporanea assoluta); tutte le altre oscillano tra uno e cinque punti e spaziano dall'omissione delle valutazioni dei rischi alla mancata formazione, dall'assenza di protezioni alla mancata vigilanza. Nel testo attuale le decurtazioni variano da cinque a 20 punti.

È previsto un tetto in caso vengano contestate più violazioni in occasione di un unico accertamento ispettivo: i crediti non possono essere decurtati in misura superiore al doppio di quella prevista per la violazione più grave. Nel testo attuale, invece, la decurtazione massima è pari a 20 crediti.

Ciò significa che, in caso di infortunio

mortale, lo stesso corrisponderebbe alla decurtazione totale, mentre con il nuovo testo ulteriori irregolarità potranno determinare fino a 40 punti di taglio.



È stato precisato che per provvedimenti sanzionatori definitivi si intendono le sentenze passate in giudicato e le ordinanze ingiunzione divenute definitive, cioè non impugnate entro 30 giorni dalla notifica

del provvedimento.

Tuttavia, a fronte di infortuni mortali ovvero con esiti di inabilità permanente assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente fino a 12 mesi, ma contro tale provvedimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni, all'Ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio. Se quest'ultimo non si pronuncia entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il provvedimento perde efficacia.

Qualora, a seguito di una o più decurtazioni, sulla patente rimangano meno di 15 punti, alle imprese e ai lavoratori autonomi non è consentito svolgere attività nei cantieri, a meno che i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto: in tal caso è consentito comunque il completamento.

Però, poiché il nuovo comma 10 dell'articolo 29 del Dlgs 81/2008 fa salva l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 14 del medesimo Dlgs, cioè le sospensioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, deve ritenersi che, indipendentemente dalla deroga introdotta, ove vengano accertate violazioni in materia di salute e sicurezza elencate nell'allegato I del Testo unico, l'ispettore possa procedere alla sospensione del cantiere.

Infine, a differenza del testo ora in vigore, è tutto da definire il meccanismo che consentirà di recuperare in tutto o in parte i punti decurtati e quello di attribuzione

di ulteriori crediti oltre i 30 iniziali. Ciò sarà oggetto di un decreto del ministro del Lavoro, sentito l'Ispettorato.

Attualmente, invece, è prevista la possibilità di recuperare cinque punti per ogni corso di formazione frequentato e l'attribuzione di un punto per ogni anno senza sanzioni. Cancellato anche il bonus automatico di cinque punti per le imprese che adottano modelli di organizzazione e gestione in linea con il Dlgs 231/2001.

© RIPRODUZIONE RISERVATA